



CITTA' DI QUILIANO (SV)  
PROVINCIA DI SAVONA  
Località Massapè 21  
17047 QUILIANO

## **CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA "PICCOLE BIRBE" DI QUILIANO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. I servizi oggetto dell'appalto rientrano tra le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n.222 del 06.03.2015 ad oggetto "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, c.1, lett. D) della L.R. 9 aprile 2009, n.6", alla D.G.R. n. 1016 del 07.12.2017 avente per oggetto: "Indirizzi regionali per il miglioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la prima infanzia"; nonché al Regolamento Comunale periodicamente aggiornato fino all'ultima stesura approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2025

L'appalto ha per oggetto la gestione:

- a) del servizio nido d'infanzia denominato "PICCOLE BIRBE"
- b) del servizio integrativo spazio bimbi-genitori denominato BABY-QUI la Gio-coccol-teca, entrambi
  - rivolti a un'utenza minorile tra i 9 e i 36 mesi di età anagrafica
  - collocati nei locali di proprietà del Comune, ubicati in QUILIANO, via Valleggia Superiore, nell'immobile annesso all'Istituto comprensivo di Quiliano.

I servizi citati sono organizzati in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e delle bambine e nel contempo sostenere le loro famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. L'appalto comprende, per il punto a) del precedente capoverso, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività educative sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, orientato a valorizzare le caratteristiche individuali, consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze culturali, favorire la buona integrazione nel tessuto sociale, elementi tutti per i quali la continuità di relazione educatore di riferimento-bambino costituisce strumento imprescindibile, nonché creare un rapporto fiduciario con i genitori favorendone la consapevolezza e la partecipazione attiva. Il servizio educativo comprende inoltre le azioni quotidiane volte alla cura e all'igiene personale del bambino, alla distribuzione e assistenza ai pasti. Il numero massimo di bambini che possono fruire del servizio è pari a 24;

per il punto b) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di animazione e socializzazione con il coinvolgimento di una figura adulta familiare per ogni bambino sulla

base di percorsi di sperimentazione condivisi col servizio sociale del Comune di Quiliano, le prestazioni educative e di supporto alla genitorialità necessarie, la gestione delle prenotazioni e la collaborazione alla pubblicizzazione del servizio; il numero massimo di nuclei bimbo-genitore accoglibile è pari a 5 per ogni incontri;

per entrambi i punti a e b, il servizio di igiene e pulizia dei locali.

## **ART. 2 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO**

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo negoziabile a base di gara è pari a Euro 593.204,83 oltre l'IVA rapportato ad un numero massimo di 24 bambini per 10 mesi l'anno, comprensivo del servizio integrativo spazio bimbi genitori Baby – qui. . Il costo mese/bambino è stimato in euro 799,93.

L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di seguito indicato:

- gestione del servizio Asilo Nido d'Infanzia Le Piccole Birbe e servizio integrativo Spazio Bimbo-genitore Baby-Qui.

L'appalto ha la durata dal 01/09/2026 al 30/06/2029 con possibilità di proroga di anni 1 – (dieci mesi per ogni anno educativo, fino a complessivi mesi quaranta in caso di proroga).

L'Ente si riserva la possibilità, entro 3 mesi dalla scadenza del contratto, ove verificata ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse (tra cui la continuità educativa), di comunicare al contraente la volontà di prorogare il contratto per anni uno, previa accettazione della ditta appaltatrice (proroga ab origine). In tal caso il contratto di proroga verrà sottoscritto alle stesse condizioni del contratto originario e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo eventuale revisione degli stessi applicando la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica).

## **ART. 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi sociali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. Per lo svolgimento della procedura, la Città di Quiliano si avvale delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. n. 69348/2025 del 09/12/2025 tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano, come disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2025, per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi di legge

## ART 4 - OBBLIGAZIONI DEL GESTORE IN MATERIA DI PERSONALE

Per quanto riguarda il trattamento del proprio personale da impiegarsi nella gestione del presente appalto, la ditta si impegna a :

a) rispettare le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore; ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, la ditta si obbliga comunque ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

b) osservare e applicare tutte le norme relative **alle assicurazioni obbligatorie e antiinfortunistiche**, previdenziali e assistenziali, le norme in materia di **prevenzione degli infortuni** e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia previdenziale e assistenziale nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. La ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola, al libro paga, al registro infortuni e al documento di regolarità contributiva previsto dalle norme vigenti

c) informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all'ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso. Durante l'effettuazione del servizio, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni in vigore in materia, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla ditta aggiudicataria, restandone sollevata l'Amministrazione.

d) **assumere con priorità assoluta** e contratto di lavoro coerente con quello in corso, salvo loro diversa intenzione, le unità di personale di profilo educativo attualmente in servizio presso la struttura alle dipendenze della Ditta cessante, a far data dall'inizio dell'appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo lo stesso trattamento economico e giuridico previsto, compresa l'anzianità maturata fino a quel momento. Nell'allegato e) "elenco personale" alla determina a contrarre, è contenuta la specificazione delle qualifiche e dei livelli. Si precisa che il mancato rispetto della presente **clausola sociale** determina la decadenza dall'aggiudicazione e la risoluzione automatica in danno del contratto, salvo che il numero dei lavoratori e la loro qualifica non sia armonizzabile con l'organizzazione e le esigenze tecnico organizzative dell'O.E. e ciò risulti adeguatamente documentato e motivato ad insindacabile giudizio del Comune.

e) fornire, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, **l'elenco nominativo** del personale educativo e ausiliario da impiegare, anche in caso di sostituzione, specificandone la relativa qualifica professionale ed esperienza, l'inquadramento contrattuale, il numero giornaliero totale di ore e quello pro-capite che ciascun dipendente dovrà espletare; per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi; l'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco sia provvisorio che definitivo, trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante nonché

- comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco;
- f) disporre che il personale sia provvisto di **targhetta di riconoscimento** in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta;
- g) al fine di garantire la **continuità necessaria al lavoro di qualità con un'utenza nei primi anni di vita, evitare di sostituire** il personale educativo per la durata dell'affidamento;
- h) variare soltanto in casi straordinari debitamente motivati e comunicati al Responsabile del Settore Servizi alla Persona o alla figura professionale del Settore preposta al coordinamento e alla vigilanza, anche il personale ausiliario
- i) ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cessazione del rapporto di lavoro con il gestore, cause di forza maggiore o per evenienze contingenti e straordinarie, dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata previamente e tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi alla Persona o alla figura professionale del Settore preposta al coordinamento e alla vigilanza.
- l) **sostituire** il personale che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona motivi non essere adatto al compito assegnato, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.
- m) garantire la **sostituzione** del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento del servizio. Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare. Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporanee ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all'Ufficio il solo nominativo e titolo di studio. Le sostituzioni, così come lo svolgimento delle funzioni educative nei mesi estivi, devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.
- n) accogliere eventuali **tirocinanti** secondo programmi formativi stabiliti in accordo con il Settore. Il tirocinante dovrà essere seguito da un tutor individuato tra gli educatori/operatori dei servizi e potrà svolgere solo funzioni osservative e di supporto al personale. In nessun caso il tirocinante potrà sostituire il personale impiegato nei servizi.
- o) osservare la Legge n. 68/99 e le norme in materia di **pari opportunità** di cui in particolare al D.Lgs. 11/04/2006, n. 198. Qualora venisse comunicata al Comune la violazione della suddetta normativa, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di legge.
- p) garantire al personale educativo una **formazione continua** di tipo esperienziale che ne supporti le competenze emotive e gli strumenti relazionali e coerente con le vigenti normative del settore;
- q) La ditta aggiudicataria è altresì obbligata all'osservanza della Legge n. 68/99 e delle norme in materia di pari opportunità di cui in particolare al D.Lgs. 11/04/2006, n. 198. Qualora venisse comunicata al Comune la violazione della suddetta normativa, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di legge.

## ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dal Comune o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Comune opererà trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'appaltatore a

corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto, o comunque a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d'interessi sulle somme trattenute.

## **TITOLO II – SERVIZIO ASILO NIDO**

### **ART. 6 - CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i 9 e 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido d'infanzia inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie del Comune, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini, ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all'infanzia, in stretta collaborazione con Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Quiliano, nell'ambito della programmazione degli interventi di supporto e confronto, tesi all'accrescimento della competenza genitoriale. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) offrire una risposta organica ai bisogni di gestione della prima infanzia propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) promuovere il massimo possibile sostegno per il benessere fisiologico delle relazioni familiari nei primi 1000 giorni di vita
- c) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale.

2. Il servizio integrativo Spazio Bimbo-genitore costituisce un'opportunità di stimolo e socializzazione offerta alle famiglie esclusivamente residenti che non utilizzano l'Asilo Nido nella quotidianità. Costituisce l'occasione di incontro della coppia bimbo-genitore, con altre analoghe e con l'ambiente fisico e le risorse ludico-educative dell'asilo, con l'obiettivo di costituire esperienza di socializzazione con i coetanei in contesto guidato e alla presenza rassicurante del genitore, arricchimento degli stimoli e dell'esercizio di gioco tra adulto e bambino e di confronto in piccolo gruppo.

### **ART. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi in argomento dovranno essere svolti nella sede dell'Asilo Nido, ubicata nell'immobile di proprietà del Comune, sito in QUILIANO, via Valleggia Superiore, nei locali annessi alla sede dell'Istituto comprensivo di Quiliano.

### **ART. 8 - CONSEGNA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI**

L'immobile di cui all'articolo 7 è affidato alla ditta aggiudicataria completo delle attrezzature e degli arredi nello stesso contenuti.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al gestore per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano attualmente, esclusivamente per la gestione dell'attività. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le

attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riportati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Dei beni suddetti, del loro stato di buona conservazione, delle loro destinazioni d'uso nonché delle finalità per cui sono assegnati, la ditta aggiudicataria deve dichiarare di aver preso piena conoscenza, assumendo contestualmente l'obbligo di destinare i beni in parola esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

## **ART. 9 - CALENDARIO E ORARIO GIORNALIERO**

1. Il nido deve garantire un'apertura minima dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno ad esclusione di due settimane a Natale, una settimana a Pasqua e chiusura nei giorni festivi indicati nel calendario. L'apertura dovrà essere garantita dal Lunedì al Venerdì. Dovrà essere garantito il seguente modulo orario:

Frequenza antimeridiana con pasto ore 7,15 – 16,30.

Servizio estivo: nel mese di luglio ed eventualmente agosto, su richiesta di un numero ritenuto sufficiente di famiglie pari a un minimo di 7 bambini.

2. L'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria giornaliera del servizio affidato in appalto, qualora se ne presenti la necessità, o su richiesta delle famiglie, in base ai criteri stabiliti all'art 9 del Regolamento per la Gestione dell'Asilo Nido vigente. La fruibilità oraria massima alle famiglie dovrà comunque concludersi entro le ore 18.

3. Il servizio Spazio Bimbo Genitore definito Baby-Qui funziona in maniera autonoma, in uno spazio dedicato dei locali del Nido e al di fuori del normale orario di attività, indicativamente per 90' minuti a settimana successivi all'orario di uscita pomeridiana, su prenotazione per un numero di bimbi non superiore a 5, ciascuno accompagnato da un familiare. In caso di richiesta stabilmente superiore alla disponibilità verrà redatta lista di accesso sulla base del principio di rotazione o in caso di attività modulari, di alternanza.

## **ART. 10 - PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO**

1. Per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali. In particolare modo, il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile, tale da risultare di gradimento del Settore Servizi alla Persona, il cui Responsabile potrà tenere conto di eventuali segnalazioni negative adeguatamente motivate. Il personale deve essere in regola con le disposizioni sanitarie in vigore. Il gestore dovrà fornire personale di profilo educativo ed ausiliario.

2. Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione delle routines di cura e custodia del bambino, di percorsi educativi in contesti ludico – sociali, con attenzione allo sviluppo e arricchimento esperienziale ed emotivo del bambino oltre che sul gruppo nel suo complesso. Il numero di educatori nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio

dovrà rispettare il parametro regionale.

Nel caso di frequenza di bambini portatori di handicap, la ditta dovrà assicurare la presenza di personale idoneo.

L'affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tale parametro.

Il personale educativo dell'asilo nido dovrà possedere il titolo di "educatore dei servizi educativi per l'infanzia" previsti dal DLgs 65/2017 e dalla D.G.R. 06.03.2015 N. 222, o titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

3. Compito degli operatori ausiliari in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini presenti, sarà quello di garantire le seguenti funzioni:

il servizio di somministrazione del pasto, ivi comprese preparazioni estemporanee non garantite dal soggetto fornitore della refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Il personale ausiliario dovrà aver compiuto il diciottesimo anno di età e dovrà avere assolto l'obbligo scolastico. Tale personale dovrà essere dotato di regolare divisa da mantenere costantemente in condizioni decorose.

4. Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono l'equipe del servizio. Essa è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico insieme al Servizio Sociale del Comune.

## **ART. 11 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

1. Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni di proprietà comunale ad uso dei bambini;
- il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas;
- la tariffa per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- la manutenzione del verde del giardino e, la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- fornitura di pasti per i bambini;
- fornitura di massimo 5 pasti giornalieri per il personale del gestore;
- eventuale aggiunta di personale qualificato in caso di inserimento di bambini portatori di handicap;
- impegno a partecipare al sostenimento della retta mensile nella misura prevista dall'art.11 del vigente Regolamento per la gestione del nido d'infanzia comunale di Quiliano.

Il Settore Servizi alla Persona comunale provvederà inoltre all'istruttoria delle domande per l'ammissione al nido dei bambini residenti ed alla loro assegnazione al nido affidato, tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione ed entro il limite massimo consentito.

Il Servizio Sociale collaborerà inoltre al coordinamento pedagogico delle attività.

## **ART. 12 - OBBLIGAZIONI DEL GESTORE**

1. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti al Nido, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Liguria e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara. Sono a carico del gestore:

- costo del personale;
- costo della fornitura di: materiale didattico, compreso quello specifico necessario per i portatori di disabilità, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie/casalinghi per il pasto dei bambini da sostituire ed integrare all'occorrenza, vestiario per il personale;
- fornitura di pasti per il personale eccedenti i 5 pasti giornalieri forniti dal Comune;

Il gestore deve:

- a. provvedere all'assegnazione di idoneo personale, nelle modalità meglio specificate al precedente art. 10;
- b. provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa come meglio specificato al successivo art.19;
- c. assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- d. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini/utenti e loro familiari;
- e. attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP e ad ogni successivo aggiornamento;
- f. curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili e delle attrezzature, la disinfestazione e derattizzazione dei locali interni anche nell'ambito delle procedure HACCP, predisporre il piano di formazione annuale del personale educativo;
- g. utilizzare nell'espletamento dei servizi le denominazioni "PICCOLE BIRBE" e "BABY-QUI";
- h. provvedere alla gestione diretta di tutte le procedure di ammissione e gestione dei piccoli fruitori residenti fuori dal Comune di Quiliano, compresa la contabilizzazione dei loro pasti qualora non garantita da procedure informatizzate.

## **ART. 13 – COSTI E TARIFFE**

1. Spetta all'affidatario l'incasso del corrispettivo mensile per utente determinato dall'esito della gara;
2. Per i bambini nuovi ammessi il corrispettivo decorre dal giorno di frequenza del servizio;
3. Entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture mensili, il Comune provvederà a liquidare all'aggiudicatario la quota di compartecipazione;
4. Le rette di frequenza, stabilite annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale come normato dall'art 11 del Regolamento per la Gestione dell'Asilo Nido comunale



vigente, sono riscosse direttamente dall'aggiudicatario;

5. Ogni bimbo viene iscritto al Portale Genitori Schoolnet di proprietà comunale o ad altro software dedicato alla gestione della ristorazione, all'interno del quale gli esercenti la potestà genitoriale potranno provvedere all'acquisto dei pasti secondo un tariffario aggiornato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

6. Spetta al Comune provvedere alla quota di compartecipazione al servizio mensa scolastica per i fruitori indicati come esenti in base ai requisiti ISEE annualmente deliberati dalla Giunta Comunale. Spetta altresì al Comune la spesa relativa alla somministrazione di un numero di pasti per adulti non superiore a 5 al di;

7. Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione e/o manutenzione del fabbricato competono al Comune.

#### **ART. 14 - COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**

1. Il personale fornito dal soggetto appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall'appaltatore, la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi forniti.

2. In particolare il referente dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il responsabile del Settore Servizi alla Persona e con gli operatori del Servizio Sociale Comunale.
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al responsabile del Settore Servizi alla Persona le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati.
- informare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione dei servizi dati in appalto.

#### **ART. 15 – PARTICOLARI EMERGENZE CHE COMPORNO LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Nell'eventualità che il servizio debba forzatamente venir sospeso per periodi protratti a seguito di disposizioni cogenti di natura sanitaria e/o emergenziale, nella coatta assenza della prestazione, gli obblighi del Comune permarranno in capo al soddisfacimento delle spese relative al possesso dell'immobile e alle utenze, mentre nulla sarà dovuto per quanto riguarda le prestazioni non effettuate dal personale in presenza dei piccoli utenti.

Per quanto attiene il garantire la necessaria tutela del reddito alle famiglie dei lavoratori, l'Aggiudicatario provvederà ad applicare gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.

## **TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI**

### **ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'**

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica al protocollo generale dell'Ente. La liquidazione delle fatture potrà infatti avvenire solamente previa attestazione da parte del Responsabile del procedimento di spesa del Settore Servizi alla Persona, di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il Servizio comunale competente è tenuto inoltre all'acquisizione on line (presso il sito INPS/INAIL di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, dell'O.E.

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto della L. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'articolo 17-ter e con esso l'istituto dello split payment, che si applica alle fatture pagate per lo svolgimento del servizio.

A decorrere dal 31 marzo 2015, l'Amministrazione comunale non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013, per il tramite del "Sistema di Interscambio".

E' a carico della Ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 8.

### **ART. 17 – REVISIONE PREZZI**

Il prezzo offerto in sede di appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto di affidamento.

Il prezzo di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente capitolato resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo l'adeguamento ISTAT ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire al Comune di Quiliano entro il termine del 31 agosto dell'anno solare in cui si richiede l'adeguamento, a pena di decadenza.

La revisione è definita anno su anno rispetto al mese di giugno e ha effetto dal mese di settembre successivo. In caso di indisponibilità dell'indice "giugno su giugno" la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile.

## **ART. 18 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE**

1. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e vigilando sul rispetto delle clausole del presente Capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale, dettagliato in riferimento al progetto da essa predisposto per l'implementazione del servizio.
3. Ferma restando l'opera di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori, che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale, riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, tramite i propri operatori, dovrà anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo e/o di formazione e aggiornamento tematico, che il Comune, attraverso il Settore servizi alla Persona, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
4. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto, da parte della ditta o raggruppamento, degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, applicando anche gli indicatori di qualità elaborati dalla Regione Liguria, anche al fine di confrontare la rispondenza al dell'attività svolta quotidianamente, nel tempo complessivo dell'appalto. al progetto pedagogico presentato in sede di gara. I Responsabili dei Settori del Comune, i loro incaricati e gli operatori del Servizio Sociale hanno diritto di accesso e di permanenza nel nido d'infanzia affidato.
5. L'affidatario è tenuto inoltre, entro il 31 luglio, a presentare una relazione annuale sull'attività svolta, sulla valutazione del funzionamento e sui risultati conseguiti, con indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione.
6. In caso di inadempienza degli operatori, il Responsabile del Settore informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
7. Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
8. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
9. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale di tutti i danni che durante l'espletamento del servizio venissero eventualmente arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone da parte del personale, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale. Qualora la ditta non provvedesse a tale risarcimento l'Amministrazione tratterrà, sull'importo dell'ultima rata maturata, la spesa presuntivamente occorrente per tale risarcimento. Il pagamento verrà effettuato dopo la regolazione del rapporto tra le parti
10. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso

dipendente per l'esecuzione dei servizi.

11. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale e/o in deposito presso il Comune stesso che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio, salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

12. All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.

13. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

14. La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare al Comune ed a terzi nell'adempimento del contratto, ivi comprese rotture o danni a beni mobili e immobili.. Allo scopo dovrà essere stipulata, per tutta la durata del contratto la apposita assicurazione di cui all'art. 19. In corso di rapporto deve essere tempestivamente comunicata ogni variazione intervenuta nei contratti assicurativi menzionati

15. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.

16. La ditta aggiudicataria si obbliga, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutto quanto occorra per garantire la più completa sicurezza nell'esecuzione del servizio, per l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, per fatti imputabili alla stessa ed ai suoi dipendenti, ausiliari ed incaricati nell'espletamento del servizio

17. L'accertamento di possibili danni sarà effettuato da un rappresentante del Comune, eventualmente con l'assistenza di un tecnico consulente, alla presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria, in modo tale da consentirgli di intervenire nella stima. Qualora la Ditta aggiudicataria, non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune ha facoltà di attingere al deposito cauzionale.

18. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero verificarsi a danno del personale della Ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

## **ART.19 – ASSICURAZIONE**

1. La Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei servizi in parola, rispondendo direttamente al Comune per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e consentendo al Comune medesimo di rivalersi, all'occorrenza, sulla suddetta polizza mediante surrogazione della stessa alla ditta aggiudicataria.

2. La Ditta stipulerà con primaria compagnia polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla vigenza

contrattuale, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo verso terzi e verso prestatori di lavoro, per i danni causati dagli operatori nello svolgimento della loro attività, all'infortunio dei bambini ed alla responsabilità civile per danni a terzi causati da attività dei bambini stessi, nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

3. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e deve prevedere la rinuncia dell'assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti del Comune.

4. La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte della ditta di norme di legge e/o sicurezza e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

5. La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto. Il soggetto aggiudicatario s'impegna altresì a mantenere attiva la polizza in esame, pena la risoluzione del contratto stesso. Le predette polizze assicurative dovranno indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti. L'esistenza di tali polizze non liberano la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Resta inteso che la ditta aggiudicataria dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

6. Restano, comunque, a carico del Comune le assicurazioni da stipularsi a tutela del proprio patrimonio conservato nella sede di espletamento del servizio; l'impresa aggiudicataria, in proposito, attesta di essere a conoscenza di tutte le norme cautelari la cui osservanza è prescritta dall'istituto assicurativo per la piena copertura del rischio ed espressamente si impegna a rispettarle e a farle rispettare, assumendosi ogni ed esclusiva responsabilità di eventuali violazioni.

7. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale di QUILIANO precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000,000 (duemilioni).

8. Copia della polizza specifica o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata all'amministrazione appaltante, unitamente alla documentazione necessaria per la stipula del contratto.

9. Qualora la ditta non dovesse provvedere, senza giustificato motivo, al risarcimento o alla riparazione dei danni, l'Ente potrà provvedere direttamente, previa notifica di un termine perentorio a carico della ditta, trattenendo l'importo di prima scadenza e se necessario sulle fatture successive o sull'importo della cauzione.

## **ART. 20 - RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
- dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro

formazione secondo quanto indicato al D.M. 02.09.2021;

- Il piano di emergenza interno.

2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M. 02.09.2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

4. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, ai lavoratori dell'impresa/raggruppamento che operano nei locali della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

5. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.

6. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

## **ART. 21 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Il DUVRI preliminare, di cui allo specifico documento, è predisposto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all'aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell'Amministrazione appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- l'informazione reciproca in merito a tali misure; al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all'interno del documento di valutazione dei rischi proprio dell'appaltatore), che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.

## **ART. 22 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di QUILIANO, titolare dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

La Ditta aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 come recepito dal D.Lgs. 101/2018. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori del servizio, la Ditta aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Tutti i documenti prodotti dalla Ditta aggiudicataria nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Quiliano. La Ditta aggiudicataria deve mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati, ovvero impiegare gli stessi in modo diverso da quello occorrente per realizzare qualsivoglia attività che non sia resa nota direttamente al Comune ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dal Comune stesso.

## **ART. 23 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi.

## **ART. 24 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITÀ**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare penali variabili da Euro 50,00 ad Euro 500,00 a seconda della gravità rilevata, per ogni inadempienza. In caso di recidiva le penali potranno essere raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile del Servizio, notificata con raccomandata A/R o PEC, alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Per l'applicazione delle penali ci si rivarrà in primis sulla cauzione definitiva e in seguito con trattenuta sulle fatture ancora da pagare.

A fronte di tali eventi, il Comune diffiderà la ditta aggiudicataria per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine, salvo che l'inadempienza non presenti caratteri di rilevanza penale, nel qual caso la risoluzione sarà immediata. Laddove la ditta aggiudicataria non adempia, si potrà immediatamente procedere alla risoluzione del contratto, così pure si potrà procedere alla risoluzione del contratto laddove vi siano reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, anche di tipo diverso, come previsto nel successivo art. 25.

In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze e dalla eventuale maggior spesa, derivante dall'affidamento del servizio ad altra ditta

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

## **ART. 25 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La partecipazione all'appalto è corredato dall'obbligo, in capo agli offerenti, di presentare apposita garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, costituita ai sensi e nel rispetto delle prescrizioni tutte di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

La Ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi è obbligata a presentare garanzia definitiva prima della sottoscrizione del contratto, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltatore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso, derivante dall'esecuzione del contratto. Nel caso l'Ente accerti inadempienze a carico dell'aggiudicatario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto.

## **ART.26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO**

Per la natura del servizio e la necessità di una particolare tutela dell'utenza, al fine di garantire la continuità educativa, l'alta qualità delle prestazioni, la sicurezza dei minori e la diretta responsabilità dell'aggiudicatario, garantendo la continuità didattica il subappalto è vietato, quale misura per evitare la frammentazione gestionale e garantire standard pedagogici elevati tenuto conto che tutto il tempo trascorso dai bambini al nido assume carattere educativo.

Alla ditta aggiudicataria non è pertanto consentito in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto per la gestione del servizio assunto, ovvero subappaltarlo, in tutto o in parte, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.

## **ART. 27 - ESECUZIONE IN DANNO**

Considerata la particolare natura del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta aggiudicataria, con addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò



senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto precedentemente previsto.

## **ART 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione automatica del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in aggiunta ai casi già indicati dal presente documento, le seguenti ipotesi:

- quando la ditta aggiudicataria risulti in stato fallimentare o di concordato preventivo, ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, o quando, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese associate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- nel caso di inosservanza anche di singole parti del contratto e dei relativi allegati, che consistano in inadempienze gravi degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel progetto di gestione dei servizi presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.
- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte della ditta aggiudicataria, del servizio in oggetto, non dipendente da causa di forza maggiore;
- nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria, inclusa l'amministrazione controllata e la messa in liquidazione;
- fermi i casi citati nel precedente art. 24, dopo tre inadempienze anche non consecutive e non gravi da parte dell'O.E., notificate per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative, legate alla legislazione antimafia o al venir meno dei requisiti generali;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto, sia per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.

Nei suddetti casi il Comune, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto (senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere) previa formale contestazione scritta e notificata a mezzo raccomandata A/R o PEC, trattenendo in via definitiva, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dei servizi a terzi, in danno all'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle suddette ipotesi, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi-

La Stazione Appaltante può inoltre richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice speciale di comportamento del Comune di Quiliano, nel caso di violazione dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e /o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili. Codici che dichiara di ben conoscere ed accettare.

In caso di risoluzione del contratto, resta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

### **ART 29 - RECESSO**

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dai mancati guadagni, con preavviso di almeno due mesi.

### **ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MORTE DEL TITOLARE**

La ditta aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, il Comune provvederà senz'altro alla risoluzione automatica in danno del contratto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, il Comune avrà facoltà di scelta tra la continuazione del rapporto con gli eredi ed aventi causa, oppure il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

### **ART. 31 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

### **ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto, disciplinato dal presente capitolato, comprese quelle eventuali per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. È fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

### **ART. 33 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI**

Con la semplice presentazione dell'offerta si intendono conosciute ed accettate, da parte della Ditta concorrente, le condizioni del presente capitolato speciale, del disciplinare di gara, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici: queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

### **ART. 34 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti emanati od emananti, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **ART. 35 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

Il Foro di Savona sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

### **ART. 36 STRUTTURA COMPETENTE**

La struttura comunale competente è il Settore Servizi alla Persona con sede in Quiliano, loc. Massapè 21, Responsabile Dott.ssa Cristina Briano, 019 2000516, [cristina.briano@comune.quiliano.sv.it](mailto:cristina.briano@comune.quiliano.sv.it)

Quiliano,

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
Dr.ssa Cristina Briano